

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013. C. 1677 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	123
Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. C. 1862 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	124
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018. C. 1769 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	126
DL 142/2019: Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento. C. 2302 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	127
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	129
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	128

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013.

C. 1677 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2020.

Piero DE LUCA (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento all'esame.

Matteo Luigi BIANCHI (LEGA) sottolinea la bontà dell'accordo in titolo, nonché l'importanza che vengano sviluppate sinergie su programmi come Galileo di cui l'Italia è, peraltro, componente di rilievo. Ricorda che nel predetto programma la Svizzera ha fortemente investito e collaborato fornendo tecnologie fondamentali, quali ad esempio gli orologi a idrogeno. Rammenta, a tal proposito, che ha avuto occasione di visitare gli impianti presso cui

è situato l'orologio atomico utilizzato da Galileo e realizzato con la collaborazione elvetica. Evidenzia inoltre che l'accordo all'esame va valutato positivamente anche perché è diretto a stabilire i principi alla base della cooperazione tra le Parti su, tra l'altro, ricerca e formazione scientifiche, sviluppo del mercato, cooperazione industriale e appalti, standardizzazione e certificazione.

Annuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, auspicando che attraverso la ratifica dell'accordo siano rinsaldati i rapporti di collaborazione tra l'Italia e la Confederazione elvetica e che questi si rafforzino anche in altri settori.

Guido Germano PETTARIN (FI) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.

C. 1862 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonella PAPIRO (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla III Commissione Affari esteri e comunitari sul disegno di legge recante la ratifica e l'esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, adottato dalla riunione straordinaria sulla Convenzione di Aarhus relativa all'accesso all'informazione in materia ambientale, alla partecipazione dei cittadini e all'accesso alla giustizia in materia ambientale, tenutasi il 21 maggio 2003 a Kiev. Rileva che il Protocollo, che è stato

finora ratificato da trentadue Paesi e dall'Unione europea ed è entrato in vigore nell'ottobre 2009, costituisce il primo strumento internazionale, legalmente vincolante, che obbliga le Parti a istituire inventari o registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti in aria e acqua di specifiche sostanze inquinanti provenienti dai principali settori produttivi e dagli stabilimenti industriali, al fine di monitorare le emissioni annue effettive, piuttosto che quelle autorizzate e di rendere maggiormente accessibili al pubblico le informazioni ambientali.

Fa presente che gli obiettivi del Protocollo ricomprendono e ampliano quelli già perseguiti a livello europeo con il registro EPER (*European Pollutant Release and Transfer Register*), finalizzato a raccogliere le informazioni sulle emissioni in aria e acqua di specifiche sostanze inquinanti, e a livello nazionale attraverso Dichiarazione INES, prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, che ha stabilito per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), tale raccolta informativa. Il contenuto del documento risulta peraltro in concreto già attuato in Italia e nel territorio dell'Unione europea: con il regolamento europeo n. 166 del 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, è stata infatti già data attuazione al Protocollo in esame, in particolare disponendo l'aggiornamento del precedente registro EPER (ora sostituito dallo E-PRTR) e l'ampliamento del campo di indagine da 50 a 91 sostanze inquinanti, da 12 mila ad oltre 24 mila stabilimenti industriali, e da 56 a 65 settori di attività.

Rammenta che in Italia, le modalità di concreta esecuzione del citato regolamento europeo sono state stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157. Dopo aver sommariamente richiamato le disposizioni dei trenta articoli di cui si compone il Protocollo, richiama altresì gli allegati al testo, che individuano le attività (Allegato I), le sostanze inquinanti (Allegato II), le operazioni di smaltimento e

recupero (Allegato III) e la procedura di arbitrato in caso di controversie (Allegato IV).

Per quanto riguarda il disegno di legge di ratifica, il cui esame era stato avviato durante la scorsa legislatura presso la Commissione Affari esteri del Senato, fa presente che consta di quattro articoli concernenti, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), l'ordine di esecuzione (articolo 2), la clausola di invarianza finanziaria (articolo 3) e l'entrata in vigore (articolo 4). Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per la disamina di dettaglio del contenuto dell'Accordo, rileva che, per quanto di competenza della Commissione, non sussistono profili ostativi all'ulteriore corso del disegno di legge.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, chiede alla relatrice se vi siano le condizioni per la presentazione della sua proposta di parere.

Antonella PAPIRO (M5S), *relatrice*, fa presente di essere pronta a presentare una proposta di parere.

Augusta MONTARULI (FdI) intervenendo sull'ordine dei lavori, richiamandosi a quanto dichiarato nel corso della seduta del giorno precedente, chiede che il seguito dell'esame e la conclusione dell'atto in oggetto siano rinviati ad altra seduta, al pari di quanto avvenuto nella giornata di ieri con riferimento al disegno di legge di ratifica in materia di programmi europei di navigazione satellitare, considerato anche che non è prassi della Commissione concludere l'esame di un atto in una sola seduta.

Sergio BATTELLI, *presidente*, replicando alla deputata Montaruli segnala che il rinvio, nella seduta di ieri, dell'esame del provvedimento concernente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera sui programmi europei di navigazione satellitare,

è stato motivato dal fatto che si è ritenuto preferibile proseguire l'esame alla presenza del relatore designato. Sottolinea che in questo caso, al contrario, la relatrice è presente ed in grado di presentare una proposta di parere.

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA) intervenendo sull'ordine dei lavori segnala che anche il suo gruppo preferirebbe che il voto sulla proposta di parere della relatrice possa essere espresso in altra seduta.

Sergio BATTELLI, *presidente*, prende atto che la maggioranza dei gruppi componenti la Commissione è favorevole a concludere l'esame del disegno di legge nella seduta odierna e invita pertanto la relatrice a formulare la sua proposta di parere.

Antonella PAPIRO (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole.

Guido Germano PETTARIN (FI) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Dimitri COIN (LEGA) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, esprimendo tuttavia l'auspicio che l'obiettivo di rendere maggiormente accessibili al pubblico le informazioni ambientali, attraverso la registrazione su inventari con registri nazionali dei dati riguardanti le emissioni in aria e acqua di specifiche sostanze inquinanti provenienti dai principali settori produttivi e dagli stabilimenti industriali, non comporti episodi di strumentalizzazione di tali informazioni a detrimento delle realtà produttive interessate che, operando entro i limiti previsti dalla legge, contribuiscono al benessere sociale ed economico del Paese.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018.

C. 1769 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Filippo SENSI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla III Commissione Affari esteri e comunitari sul disegno di legge recante la Ratifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri e comunitari.

Osserva che l'Accordo in esame si inserisce nel contesto generale di ampliamento della rete di Convenzioni finalizzate a evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, volte a realizzare un'equilibrata ripartizione della materia imponibile fra gli Stati contraenti. In questa prospettiva, l'Accordo intende definire un quadro giuridico stabile di riferimento, che consenta alle imprese italiane di operare in Colombia in condizioni pienamente concorrenziali e di intrattenere rapporti economici e finanziari con soggetti di tale Paese in condizioni paritarie o concorrenziali rispetto agli altri investitori esteri, garantendo contestualmente gli interessi generali tutelati dall'amministrazione finanziaria italiana.

Segnala che la struttura dell'Accordo si conforma agli standard più recenti del modello elaborato dall'OCSE, nonché a quelli derivanti dalle raccomandazioni del progetto dell'OCSE-G20 in materia di contrasto dei fenomeni di elusione e spostamento artificioso delle basi imponibili,

comunemente detto «BEPS» (*Base Erosion and Profit Shifting*). Inoltre, come evidenzia la relazione illustrativa, il titolo e il preambolo della Convenzione rispondono alle raccomandazioni di cui al progetto BEPS, in particolare a quelle contenute nella relazione sulla *action 6* sull'abuso dei trattati, e chiariscono che tra gli scopi della Convenzione vi è anche quello di non creare opportunità di elusione o di abuso. Ciò è conforme alla recente disciplina italiana sulla certezza del diritto, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e costituisce la base giuridica per negare l'applicazione della Convenzione nei confronti dei soggetti che abbiano posto in essere intese o transazioni esclusivamente finalizzate ad ottenere i benefici convenzionali.

Per quanto riguarda più strettamente il testo della Convenzione, fa presente che essa si compone di 31 articoli e di un Protocollo (a sua volta articolato in otto paragrafi) che ne forma parte integrante, e tratta dei principali aspetti inerenti alla tassazione dei redditi da capitale, di impresa e da lavoro. Tra le diverse disposizioni, segnala l'articolo 25, in materia di scambio di informazioni, che risulta conforme al più recente parametro internazionale del modello di Convenzione dell'OCSE contro le doppie imposizioni, prevedendo il superamento del criterio dell'interesse delle informazioni per l'amministrazione finanziaria dello Stato richiesto («*domestic tax interest*») nonché del segreto bancario. Tali disposizioni costituiscono i necessari presupposti giuridici per consentire un effettivo scambio di informazioni finalizzato alla lotta all'evasione e all'elusione fiscale di natura transnazionale.

Segnala altresì l'articolo 26, che prevede, sempre conformemente al modello di convenzione dell'OCSE, un ulteriore istituto di cooperazione amministrativa che si sostanzia nell'assistenza alla riscossione delle imposte che uno Stato vanta nei confronti di residenti dell'altro. In proposito, ricorda che la Colombia risulta firmataria della Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa in tale materia, ma con

la riserva di definire tale particolare aspetto di cooperazione a livello bilaterale. Analoghe disposizioni sono state negoziate da parte colombiana anche nei trattati con la Francia, la Spagna e il Regno Unito; l'Italia ha aderito alla Convenzione dell'OCSE-CdE ai sensi della legge 10 febbraio 2005, n. 19.

Per quanto concerne il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, ricorda che esso si compone di tre articoli che contengono, rispettivamente, la clausola di autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione dell'Accordo e l'entrata in vigore della legge di autorizzazione. Il disegno di legge, oltre che della relazione illustrativa, è corredato di una relazione tecnica nella quale si precisa che l'attuazione dell'Accordo non produce effetti finanziari sul gettito fiscale.

Nel rinviare alla documentazione di dettaglio predisposta dagli uffici per la disamina del contenuto dei 31 articoli di cui si compone la Convenzione, rileva che, per quanto di competenza della Commissione, non appaiono sussistere profili ostativi all'ulteriore corso del disegno di legge; pertanto, si dichiara disponibile a presentare una proposta di parere già nel corso della seduta.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a presentare la sua proposta di parere.

Filippo SENSI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Alex BAZZARO (LEGA) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore in linea, peraltro, con l'orientamento del medesimo gruppo presso la Commissione di merito.

Guido Germano PETTARIN (FI) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

DL 142/2019: Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento.

C. 2302 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2020.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, chiede una breve sospensione della seduta al fine di consentire l'ultimazione delle interlocuzioni in corso tra i gruppi di maggioranza per la definizione della sua proposta di parere.

Sergio BATTELLI, *presidente*, concorde la Commissione sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.30, è ripresa alle 14.40.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento all'esame con un'osservazione che invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di specificare che lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento da parte della Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A., sia promosso nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato (*vedi allegato*).

Guido Germano PETTARIN (FI) confermando quanto già preannunciato nel corso della seduta del 14 gennaio, e ribadendo che la priorità in questo momento è rappresentata dall'esigenza di tutelare i risparmiatori coinvolti nelle crisi bancarie, annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, valutando positivamente il contenuto dell'osservazione proposta. Conclude sottolineando come il Fondo interbancario per la tutela dei depositi non sia un fondo costituito con risorse pubbliche, ma sia invece alimentato da risorse provenienti

dalle altre banche e abbia perciò natura privatistica e che, pertanto, l'esito della controversia, ancora in corso, presso gli organi giurisdizionali dell'Unione europea in ordine alla possibilità di utilizzo del Fondo per interventi di sostegno a intermediari in crisi sia, a suo avviso, del tutto scontato.

Marco MAGGIONI (LEGA) ribadendo quanto già espresso nella precedente seduta, evidenzia la necessità di tutelare, in primo luogo, i risparmiatori rimasti coinvolti incolpevolmente in situazioni di crisi imputabili alla cattiva gestione delle banche e che rischiano di vedersi depauperato il proprio patrimonio. Osserva, inoltre, come il decreto-legge in oggetto non richiami espressamente la vicenda della Banca Popolare di Bari e ciò a suo avviso rende meno evidente il collegamento delle disposizioni in esame con la predetta esigenza di tutela dei risparmiatori. Stigmatizza, inoltre, l'impronta statalistica sottesa al provvedimento, che prefigura di fatto una sorta di riedizione della Cassa per il Mezzogiorno, con il connesso rischio che venga utilizzata, come nel passato, con logiche clientelari.

Rileva, infine, come nella proposta di parere della relatrice – che considera inadeguata – venga del tutto omesso un tema fondamentale, ossia la necessità di prevedere più stringenti controlli sul settore bancario da parte degli organi preposti e, in particolare, da parte della Banca d'Italia e della Consob, anche al fine di scongiurare il reiterarsi di ulteriori situazioni di crisi bancaria e far sì che quello della Banca Popolare di Bari sia davvero l'ultimo episodio.

Annuncia, quindi, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione della relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 gennaio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

ALLEGATO

DL 142/2019: Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento (C. 2302 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento (A.C. 2302);

considerato che il provvedimento è diretto al potenziamento dell'operatività della Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.A. (di seguito MCC), la cui dotazione patrimoniale potrà essere incrementata, nel corso del 2020, fino all'importo massimo di 900 milioni di euro, onde consentire alla stessa di operare quale banca di investimento che possa accompagnare la crescita e la competitività delle imprese, con particolare riferimento a quelle situate nelle regioni del Sud, contribuendo in tal modo a ridurre il divario dimensionale, produttivo e finanziario tra le regioni del Mezzogiorno e il resto d'Italia;

rilevato altresì che il decreto-legge, pur non citandola espressamente, ravvisa i suoi presupposti di urgenza nella situazione di crisi che si è venuta a determinare con riferimento alla Banca Popolare di Bari (di seguito BPB), che il 13 dicembre 2019 è stata sottoposta alla procedura di Amministrazione straordinaria da parte della Banca d'Italia, risultando in tal senso funzionale all'azione congiunturale di rilancio della medesima Banca, che potrà avere luogo attraverso un aumento di capitale cui potranno partecipare MCC,

insieme con il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito FITD) e ad eventuali altri investitori;

preso atto che gli amministratori straordinari della BPB, il MCC e il FITD, hanno stipulato un Accordo Quadro che identifica i passaggi essenziali mediante i quali, nei prossimi mesi, potrà pervenirsi alla ristrutturazione della stessa BPB e alla sua ricapitalizzazione, con un intervento complessivo non superiore a 1,4 miliardi di euro;

considerata la disciplina europea in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, nonché quella in materia di aiuti di Stato al settore bancario, e, in particolare, quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, dalla Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché dalla Comunicazione della

Commissione europea relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (2013/C 216/01);

preso atto di quanto disposto dal Tribunale di primo grado dell'Unione europea con la sentenza del 19 marzo 2019 (cause riunite T-9816, T-19616, T-19816 Repubblica italiana c/ Commissione), la quale ha accolto il ricorso della Repubblica italiana con riferimento all'intervento di sostegno, censurato dalla Commissione europea, del FITD in favore del Cassa di risparmio della provincia di Teramo (TER-CAS) in amministrazione straordinaria, poiché ha escluso che esso potesse essere imputato allo Stato italiano e come tale configurare un aiuto di Stato, vietato ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del TFUE, come invece sostenuto dalla Commissione, la quale ha in seguito deciso di ricorrere al giudizio d'appello dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea;

rilevata l'esigenza, alla luce del nuovo e più stringente quadro normativo europeo in materia di risanamento e risoluzione degli intermediari creditizi, di fare ricorso a tutti i possibili strumenti per intervenire in uno stadio precoce delle crisi bancarie, al fine di minimizzarne i costi, e rimarcata, in questa prospettiva, la necessità di supportare in sede europea le proposte dirette a valorizzare le potenzialità dell'utilizzo in via preventiva, o alternativa rispetto alla risoluzione o alla liquidazione, dei fondi di garanzia dei depositi alimentati dalle stesse banche;

considerato che, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento da parte della Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A., sarà promosso « secondo logiche, criteri e condizioni di mercato », e che l'intervento che sarà posto in essere con riferimento alla Banca Popolare di Bari, come affermato da MCC nel proprio comunicato stampa del 31 dicembre scorso, sarà subordinato al verificarsi di una serie di condizioni, fra le quali viene citata espressamente « la mancanza di indicazioni contrarie all'operazione da parte della Commissione europea sotto il profilo della disciplina degli aiuti di Stato », e il relativo importo sarà definito « in funzione di una remunerazione attesa del capitale investito coerente con normali condizioni di investimento e ancorata a parametri e logiche di mercato »;

evidenziata la necessità di adottare ogni iniziativa utile per la prevenzione delle crisi bancarie e a tutela dei risparmiatori e delle imprese coinvolti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, che lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento da parte della Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A., sia promosso nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.